



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Regolamentazione e disciplina delle attività e degli usi nel porto di Torre Annunziata.

Art. 1

Ambito portuale e planimetria

1. Ai fini del presente provvedimento l'ambito portuale del porto di Torre Annunziata (d'ora innanzi, porto) è individuato nell'accordo del 02/03/2011, approvato dal decreto dirigenziale AGC Trasporti e viabilità – Settore Demanio marittimo n. 12 del 08/03/2011, pubblicato sul BURC n. 17 del 14/03/2011.
2. Gli stralci planimetrici allegati, generale e di dettaglio (d'ora innanzi, planimetria), costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2

Aree tra il molo ex-Deriver ed il molo di Levante, molo di Levante, banchina Crocelle, darsena Pescatori, molo Pescatori, molo di Ponente

1. La cd. spiaggia della Salera, posta ad est del molo di Levante, e le restanti aree portuali fino al molo ex-Deriver, rimangono attualmente libere per uso pubblico indifferenziato, ad eccezione dell'area identificata con la lettera E nella planimetria, che è destinata ad attività con finalità di approvvigionamento di fonti di energia, ai sensi dell'articolo 104, comma 1, lettera pp), del decreto legislativo 31/03/1998, n. 112.
2. La banchina del molo di Levante, della lunghezza di 255 metri circa, il primo tratto di banchina Crocelle della lunghezza di 176 metri circa fino alla bitta n. 21, evidenziati in verde nella planimetria, ed il prospiciente specchio acqueo, sono destinati ad attività commerciali, quali l'ormeggio di unità navali commerciali, il carico e lo scarico merci.
3. Il tratto di banchina Crocelle successivo a quello di cui al comma 2, della lunghezza di 100 metri circa, dalla bitta n. 21 alla bitta n. 26, evidenziato in blu nella planimetria, ed il prospiciente specchio acqueo, sono destinati all'ormeggio delle unità da pesca professionale di stazza medio-grande.
4. All'occorrenza, secondo le modalità operative fissate con apposito provvedimento dell'Ufficio circondariale marittimo di Torre Annunziata, le banchine del molo di Levante e quella Crocelle e prospicienti specchi acquei, di cui ai precedenti commi, sono utilizzati per l'ormeggio di unità di trasporto passeggeri.
5. L'area retrostante i tratti di banchina Crocelle di cui ai commi 2 e 3, di una superficie di circa 8500 metri quadri circa, identificata con la lettera B nella planimetria, è destinata ad attività commerciali, quali il carico, lo scarico e lo stoccaggio merci, previo rilascio di concessione demaniale marittima, ferma in ogni caso la salvaguardia della concorrenza e della pluralità delle imprese nel porto.
6. L'area retrostante i tratti di banchina Crocelle di cui ai commi 2 e 3, identificata con la lettera A nella planimetria, di una superficie di 700 metri quadri circa, è destinata a deposito reti ed attrezzi da pesca.
7. L'area retrostante i tratti di banchina Crocelle di cui ai commi 2 e 3, identificata con la lettera C nella planimetria, è destinata ad attività cantieristica.
8. Il tratto di banchina Crocelle successivo a quello di cui al comma 3, della lunghezza di 26 metri circa, dalla bitta n. 26 alla estremità della testata, evidenziato in celeste nella planimetria, e prospiciente specchio acqueo, sono destinati allo sbarco del pescato.
9. Il tratto di banchina Crocelle successivo a quello di cui al comma 8, della lunghezza di 20 metri circa, evidenziato in arancione nella planimetria, e prospiciente specchio acqueo,

sono destinati all'ormeggio delle unità navali militari, delle forze dell'ordine e di pubblica utilità.

10. Lo scalo d'alaggio, evidenziato con la lettera F nella planimetria, è destinato alle operazioni di varo ed alaggio con carrello.
11. La banchina della darsena Pescatori, della lunghezza di 195 metri circa, evidenziata in marrone nella planimetria, ed il prospiciente specchio acqueo, sono destinati ad ormeggio piccole unità da pesca e pesca amatoriale e sportiva, anche mediante pontili galleggianti.
12. Il tratto di banchina successivo a quella della darsena Pescatori, della lunghezza di 40 metri circa, evidenziato in giallo nella planimetria, ed il prospiciente specchio acqueo, sono destinati all'attività imprenditoriale d'ormeggio di unità da diporto, anche mediante pontili galleggianti.
13. Lo scalo d'alaggio, evidenziato con la lettera F nella planimetria, è destinato alle operazioni di varo ed alaggio con carrello.
14. Le aree retrostanti i tratti di banchina della darsena Pescatori possono essere utilizzate, in quota parte, e compatibilmente con le altre attività portuali, per parcheggio e per piccoli esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande e cibi, previo rilascio di concessione demaniale marittima e mediante strutture di facile rimozione.
15. Il tratto di banchina successivo a quello di cui al comma 12, della lunghezza di 86 metri circa, evidenziato in grigio nella planimetria, il prospiciente specchio acqueo e le aree retrostanti, identificate con la lettera C nella planimetria, sono destinati ad attività cantieristiche.
16. La banchina interna del cd. molo Pescatori, evidenziata in marrone nella planimetria, ed il prospiciente specchio acqueo, sono destinati ad ormeggio piccole unità da pesca e pesca amatoriale e sportiva.
17. Il tratto finale della banchina esterna del cd. molo Pescatori, della lunghezza complessiva di 50 metri circa, evidenziato in giallo nella planimetria, e prospiciente specchio acqueo, sono destinati all'attività imprenditoriale d'ormeggio di unità da diporto.
18. Il tratto di banchina esterna del cd. molo Pescatori successivo a quello di cui al comma 17, della lunghezza di 95 metri circa, ed il tratto della banchina di riva, della lunghezza di 40 metri circa, evidenziati in rosa nella planimetria, e prospicienti specchi acquei, sono destinati alle attività di rifornimento carburante.
19. Le aree a terra retrostanti quelle di cui al comma 18, identificate con la lettera D nella planimetria, sono destinate ad attività imprenditoriali connesse alla pesca, previo rilascio di concessione demaniale marittima.
20. Il tratto di banchina di riva successivo a quello di cui al comma 17, della lunghezza di 20 metri circa, evidenziato in celeste nella planimetria, e prospiciente specchio acqueo, sono destinati allo sbarco dei prodotti della mitilicoltura.
21. Il tratto di banchina di riva successivo a quello di cui al comma 20, ed il primo tratto del molo di Ponente, della lunghezza complessiva di 580 metri circa, evidenziati in giallo nella planimetria, e prospicienti specchi acquei, sono destinati all'attività imprenditoriale d'ormeggio di unità da diporto, anche mediante pontili galleggianti.
22. Il tratto di banchina del molo di Ponente successivo a quello di cui al comma 21, della lunghezza di 118 metri circa, evidenziato in fucsia nella planimetria, e prospiciente specchio acqueo, sono destinati all'ormeggio delle unità commerciali stanziali, previo rilascio di concessione demaniale marittima, e all'ormeggio delle unità navali commerciali in transito, in disarmo o che dovessero ricevere interventi manutentivi, per la durata delle operazioni, previa adozione di apposito provvedimento da parte dell'Ufficio circondariale marittimo di Torre Annunziata contenente le necessarie modalità, tempi ed eventuali franchigie.
23. Il tratto di banchina del molo di Ponente successivo a quello di cui al comma 22, della lunghezza di 400 metri circa, evidenziato in verde nella planimetria, ed il prospiciente specchio acqueo, sono destinati ad attività commerciali, quali l'ormeggio di unità navali commerciali, il carico e lo scarico merci.
24. La strada posta tra i due muri paraonde del molo di Ponente può essere utilizzata in quota parte per attività di parcheggio, compatibilmente con le esigenze di circolazione portuali, previo rilascio di concessione demaniale marittima.

Art. 3

Attività nel porto di Torre Annunziata

1. L'ormeggio e la sosta di unità navali sono consentiti esclusivamente nelle aree a ciò destinate dal presente provvedimento e, se non in aree oggetto di concessione demaniale marittima, devono essere preventivamente autorizzati dall'Autorità marittima, previa adozione di apposita ordinanza ai sensi degli artt. 50 Cod. Nav., e artt. 38, 39 e 59 Reg. Cod. Nav., contenente indicazioni in merito a tipologia, caratteristiche e pescaggio delle unità, modalità, tempi ed eventuali franchigie, nonché ipotesi di deroga per circostanze eccezionali.
2. Lo sbarco dei prodotti del pescato e dei mitili è consentito esclusivamente nelle aree a ciò destinate dal decreto dirigenziale AGC Trasporti e viabilità – Settore Demanio marittimo n. 9 del 24/02/2011, pubblicato sul BURC n. 14 del 28/02/2011, e ss. mm. e ii, e secondo le modalità disciplinate dal decreto dirigenziale AGC Assistenza sanitaria–Settore Veterinario n. 12 del 11/03/2011 e ss. mm. e ii.
3. Le attività di varo ed alaggio sono consentite esclusivamente nelle aree a ciò destinate dal presente decreto, su autorizzazione e previa adozione di apposito provvedimento da parte dell'Ufficio circondariale marittimo di Torre Annunziata, disciplinante modalità, tempi ed eventuali tariffe e franchigie. Ove tali aree siano oggetto di concessione demaniale marittima, le modalità di utilizzo sono fissate dal concessionario, previa valutazione da parte della Regione Campania quale ente concedente, e dell'Autorità marittima sugli aspetti tecnico-nautici e di sicurezza.
4. Le attività di carico, scarico e deposito di merci e materiali, comprese le attrezzature utilizzate per la pesca, possono avvenire esclusivamente nelle aree a ciò destinate dal presente decreto, su autorizzazione e previa adozione di apposito provvedimento da parte dell'Ufficio circondariale marittimo di Torre Annunziata, disciplinante modalità, tempi ed eventuali tariffe e franchigie. Ove tali aree siano oggetto di concessione demaniale marittima, le modalità di utilizzo sono fissate dalla Regione Campania quale ente concedente, e dell'Autorità marittima sugli aspetti tecnico-nautici e di sicurezza.
5. Ai sensi dell'art. 68 Cod. Nav. nel porto, compresi gli scali d'alaggio non in concessione, possono essere svolte operazioni nautiche in genere ed ogni altra attività imprenditoriale, nel rispetto della procedura prevista dall'art. 19, l. n. 241/1990 in tema di segnalazione certificata di inizio attività. La SCIA, in duplice copia in bollo, contenente l'attestazione del possesso dei presupposti, dei requisiti di legge e di eventuali altri elementi preventivamente chiesti dalla P.A., deve essere presentata alla Regione Campania e all'Autorità marittima.
6. I trasgressori sono sottoposti alle sanzioni indicate al successivo art. 6.

Art. 4

Obblighi dei concessionari

1. I concessionari hanno l'obbligo di osservare il contenuto dei decreti dirigenziali AGC Trasporti e viabilità della Regione Campania n. 12 del 06/03/2008, pubblicato sul BURC n. 13 del 31/03/2008 e n. 133 del 05/10/2010, pubblicato sul BURC n. 67 del 11/10/2010.
2. I trasgressori sono sottoposti alle sanzioni indicate al successivo art. 6, e sono passibili di decadenza, ai sensi dell'art. 47, Cod. Nav.

Art. 5

Divieti

1. Salvo quanto espressamente consentito nel presente provvedimento, nel porto è vietato:
 - a) sostare o ancorare al di fuori delle aree destinate a tale scopo;
 - b) effettuare lavori di manutenzione e di carenaggio o prove di macchina con elica in movimento;
 - c) disperdere in acqua agenti inquinanti e usare detersivi;
 - d) esercitare la balneazione;
 - e) occupare con attrezzi da pesca, tender o oggetti vari le banchine, i moli e i pontili, nonché lavare oggetti e veicoli di qualsiasi tipo e dimensione;
 - f) scaricare e vendere prodotti ittici in violazione del decreto dirigenziale AGC Trasporti e viabilità – Settore Demanio marittimo n. 9 del 24/02/2011, pubblicato sul BURC n. 14

del 28/02/2011, e ss. mm. e ii, e difformemente dalle modalità disciplinate con decreto dirigenziale AGC Assistenza sanitaria–Settore Veterinario n. 12 del 11/03/2011 e ss. mm. e ii.

2. I trasgressori sono sottoposti alle sanzioni indicate al successivo art. 6.

Art. 6

Sanzioni

1. Le violazioni del presente provvedimento sono soggette alle sanzioni previste dagli artt. 1161 e 1164 Cod. Nav., salvo che il fatto non costituisca reato o sia contemplato da altra speciale disciplina, compresa quella a tutela dell'ambiente marino.
2. Le occupazioni di aree a terra e a mare con veicoli, unità navali e ogni altra merce, materiale o manufatto, in violazione del presente provvedimento comportano, inoltre, la rimozione forzata a spese dell'interessato, ai sensi dell'art. 54 Cod. Nav.
3. Per quanto non previsto nel presente provvedimento si applicano il Codice della Navigazione e il relativo Regolamento per l'esecuzione, nonché la normativa in materia ambientale, di rifiuti, di diporto, pesca e sicurezza della navigazione.

Art. 7

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore alla data di pubblicazione sul BURC.
2. A decorrere dalla stessa data è revocato il decreto dirigenziale AGC Trasporti e viabilità – Settore Demanio marittimo n. 83 del 07/07/2006, e non trovano più applicazione gli altri decreti regionali ed ordinanze dell'Autorità marittima il cui contenuto sia in contrasto con le presenti disposizioni.

Il Dirigente del Settore

Arch. Massimo Pinto